



## **IL COLLEGIO SINDACALE DI SOCIETA' NON QUOTATE NELLE FASI OPERATIVE INERENTI LA NOMINA E LA CESSAZIONE DELL'INCARICO**



a cura di

**Mariacristina Zola - Francesca Pelosi – Elena Francesca Miglio**

**Commissione Consultiva “Collegio Sindacale: Controlli di  
legalità e Modello 231”**

**Coordinatore:** Vincenzo Cristarella – **Delegato del Consiglio:** Leonardo Cossu  
**Membri:** Marco Bombardieri – Walter Bonardi – Nicola Caporale – Fabio Fada –  
Elena Francesca Miglio – Francesca Pelosi – Andrea Piatti - Guido Ridoli - Mariacristina Zola

**Aprile 2016**

## Indice

### Premessa

- 1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale**
  - 1.1 Composizione del Collegio Sindacale*
  - 1.2. Dichiarazione di trasparenza*
  - 1.3. Nomina, accettazione e cumulo degli incarichi*
  - 1.4. Indipendenza*
  - 1.5 Retribuzione*
  - 1.6 Proposta motiva di conferimento dell'incarico di revisione*
  
- 2. Cessazione dall'ufficio**
  - 2.1 Introduzione*
  - 2.2 Cessazione per scadenza dei termini*
  - 2.3 Cessazione per morte*
  - 2.4 Cessazione per rinuncia*
  - 2.5 Cessazione per decadenza*
  - 2.6 Revoca per giusta causa*
  - 2.7 Cessazione dell'obbligo di nomina*
  
- 3. Adempimenti al Ministero Economia e Finanza (MEF)**
  - 3.1 Cessazione dell'obbligo di nomina*
  - 3.2 Risoluzione anticipata dall'incarico di Revisione legale*

## **Premessa**

Il presente documento vuole essere di ausilio ai professionisti che si trovino ad affrontare gli aspetti operativi inerenti le fasi di nomina e di cessazione dei componenti del Collegio Sindacale.

Non vuole esser un trattato esaustivo ma uno strumento pratico che permetta, non solo al professionista ma anche alle aziende stesse, di affrontare in modo immediato e veloce gli aspetti procedurali legati alla presente tematica.

Le fonti di riferimento utilizzate per la stesura del presente trattato sono le seguenti:

- Artt. 2351,2380,2382,2397,2398,2399,2400,2402, 2405, 2046, 2409,2409 bis,2449,2477, 2487 cod. civ.
- Norme di comportamento del Collegio Sindacale di società non quotate emanato da CNDCEC aggiornato al Settembre 2015
- Fondazione Nazionale Commercialisti: La rinunzia del Sindaco
- D.M. 261/2012
- D.lgs. 27 Gennaio 2010 n. 39
- Nota interpretativa del MISE n. 0139507 del 18 Giugno 2012
- Linee guida per il Sindaco Unico emanate dal CNDCEC nel Dicembre 2015
- Nota Interpretativa del MISE n. 0180772 del 28 Agosto 2012
- R.D. 16 marzo 1942
- D.lgs. 8 Luglio 1999 n. 270
- D.lgs. 9 Aprile 1991 n. 127
- Codice Deontologico della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile
- IFAC
- D.L. 24/01/2012, art. 9, convertito con modificazioni dall'art. 1, co.1 della L. 24/03/2012 n. 27

## **1. NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE**

### *1.1 Composizione del Collegio Sindacale*

Il Collegio Sindacale è composto da tre o cinque membri effettivi, e devono essere inoltre nominati due membri supplenti.

Qualora al Collegio Sindacale non sia demandato l'espletamento della revisione legale dei conti almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti:

- fra gli iscritti:
  - nella sezione A dell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
  - nell'albo degli avvocati;
  - nell'albo dei consulenti del lavoro;

- fra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche.  
Ulteriori requisiti di professionalità possono essere stabiliti:

- da leggi speciali che regolano lo specifico settore di attività;
- dallo statuto.

Qualora al Collegio Sindacale sia demandato l'espletamento della revisione legale dei conti, tutti i membri devono essere iscritti nel registro dei Revisori Legali.

Nelle s.r.l. in caso di nomina del c.d. Sindaco Unico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le s.p.a. (art. 2477, co. 5, cod. civ.) sempre nei limiti di compatibilità con la composizione monocratica dell'organo di controllo. Con riferimento alla nomina del Sindaco Unico nella s.r.l. già dotata di Collegio Sindacale e alla necessità di pervenire ad una modifica di statuto in tal senso, si rinvia alla Nota interpretativa del MISE n. 0139507 del 18 giugno 2012.

Quanto alla nomina del Sindaco Unico supplente, secondo le Linee Guida del CNDCEC può essere legittimamente prevista nell'atto costitutivo, anche se di diverso parere si è espresso il Ministero dello Sviluppo Economico con la Nota Interpretativa n. 0180772 del 28 Agosto 2012, dichiarando di considerare non iscrivibile nel Registro delle Imprese la figura del "Sindaco Unico supplente".

### *1.2. Dichiarazione di trasparenza*

Il candidato sindaco, non oltre l'atto di nomina, deve fornire all'Assemblea dei soci adeguate informazioni circa:

- incarichi relativi all'amministrazione di società di capitali, di persone e di cooperative, quali ad esempio quelli di amministratore, componente del consiglio di amministrazione, componente del consiglio di gestione, liquidatore, amministratore giudiziario, commissario giudiziale o straordinario;
- incarichi relativi al controllo societario quali sindaco effettivo o supplente, componente del consiglio di sorveglianza, componente del comitato per il controllo sulla gestione, componente del comitato di sorveglianza, revisore legale ovvero socio, amministratore, sindaco di società di revisione o altra persona nell'ambito della società di revisione responsabile dell'incarico di revisione e del suo svolgimento nonché della relazione di revisione emessa, componente dell'organismo di vigilanza.

La medesima dichiarazione deve essere resa anche dai sindaci supplenti.

### *1.3. Nomina, accettazione e cumulo degli incarichi*

La nomina del Collegio Sindacale è effettuata la prima volta nell'atto costitutivo, e successivamente con delibera assembleare ordinaria.

La delibera di nomina deve essere comunicata dalla società al nominato, la cui accettazione, da formularsi per iscritto, deve essere iscritta, entro 30 gg dall'accettazione nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori.

Al momento di esprimere la formale accettazione della nomina e quando ricorrono variazioni, i sindaci devono oltre ad aver già reso la dichiarazione di trasparenza di cui sopra, aver verificato l'insussistenza di cause d'ineleggibilità, decadenza o incompatibilità, la nomina conforme allo statuto, l'osservazione di disposizioni di leggi speciali per le società operanti in particolari settori, nonché aver valutato la propria capacità di svolgere adeguatamente il proprio incarico.

Al fine di guidare il professionista nella valutazione della capacità di svolgere adeguatamente l'incarico, le norme di comportamento emanate dal CNDCEC hanno ritenuto di individuare una soglia al cumulo degli incarichi secondo il principio del "*comply or explain*".

Il sindaco supplente effettua tale valutazione di adeguatezza della capacità di svolgere l'incarico esclusivamente al momento dell'ingresso in carica quale sindaco effettivo.

Nelle società a responsabilità limitata, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge per l'adozione di un assetto obbligatorio dei controlli (art. 2477, co. 2, cod. civ.), l'assemblea deve provvedere, in conformità a quanto previsto dall'atto costitutivo, alla nomina dell'organo di controllo entro 30 giorni.

Nello specifico, con riferimento alle ipotesi di nomina *sub a)* e *sub c)* dell'art. 2477 cod. civ., la nomina deve essere effettuata entro 30 giorni, dall'assemblea (o la decisione extra assembleare) in cui si approva il bilancio che imporrà, a partire dall'esercizio in corso alla data di approvazione, di redigere rispettivamente:

- il bilancio consolidato, in quanto si verificano le condizioni previste dal D. Lgs. 18/08/2015 n. 139 (a partire dal 1° gennaio 2016);
- il bilancio in forma non abbreviata, a causa del superamento per due esercizi consecutivi dei limiti previsti dall'art. 2435-bis, co. 1, cod. civ..

Il lasso di tempo (trenta giorni) dall'assemblea (o la decisione extra assembleare), rappresenta, pertanto, il limite temporale ultimo per la nomina, ma ciò non esclude la possibilità che gli amministratori si attivino prima.

Con riferimento alle ipotesi *sub b)* correlato al controllo di una società soggetta – obbligatoriamente – alla revisione, si ritiene che l'obbligo di nomina sorga nel momento in cui si acquisisce o si integra una partecipazione di controllo di una società ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. soggetta obbligatoriamente alla revisione legale dei conti. Anche in tal caso, la nomina deve essere effettuata entro trenta giorni dal verificarsi della condizione di "controllo" che impone la nomina dell'organo di controllo.

#### *1.4. Indipendenza*

I sindaci per svolgere la funzione di vigilanza secondo i principi di obiettività e di integrità devono soddisfare il requisito essenziale di indipendenza, formale e di fatto.

La compromissione dell'indipendenza del sindaco, a titolo esemplificativo quindi non esaustivo, potrebbe dipendere dai seguenti fattori:

- rischi derivanti dall'interesse personale
- rischi derivanti dall'auto-riesame
- rischi derivanti dalla prestazione di attività di patrocinio o assistenza tecnica dinnanzi alle commissioni tributarie ovvero di consulente tecnico di parte
- rischi derivanti dall'eccessiva familiarità
- rischi derivanti dall'intimidazione.

Nell'effettuazione della valutazione dei rischi il sindaco deve tener conto anche dei rapporti e delle relazioni intrattenuti con la società o con altra società del gruppo dagli altri soggetti appartenenti alla propria rete professionale.

L'associazione o la società professionale non è ricondotta al concetto di rete nel casi in cui, benché si effettui la mera ripartizione dei costi, non vi sia cooperazione nello svolgimento dell'attività professionale.

Al verificarsi delle situazioni di cui all'art. 2399 cod. civ. quali presunzioni assolute di ineleggibilità e decadenza, il sindaco decade di diritto e non è oggetto di alcuna valutazione discrezionale, né estensiva.

Al fine di dare alcune indicazioni operative che consentano di verificare la ricorrenza del requisito di indipendenza finanziaria, nel caso in cui nei confronti della società siano rese prestazioni ulteriori rispetto a quelle del sindaco, viene proposta la seguente tabella:

$(S+C) / (CT)$	RAPPORTO $(S) / (S+C)$	RISCHIO DI DIPENDENZA FINANZIARIA
$> 15\%$	$> 2/3$	NO
$> 5\% \leq 15\%$	$> 1/2$	NO
$< 15\%$	IRRILEVANTE	NO

ove:

(CT): compensi totali del professionista sia quelli individuali sia quelli provenienti dalla partecipazione alla rete

(S): compensi del professionista per l'attività di sindaco

(C): compensi del professionista per l'attività diversa da quella di sindaco

(S+C): compensi totali del professionista sulla società o sul gruppo

#### *Incarichi sindacali di gruppo*

Al fine di rendere più efficace l'attività di controllo sulle società di un gruppo, è opportuno che nel collegio sindacale delle società controllate sia presente almeno un sindaco della società controllante. Occorre comunque verificare la sussistenza del requisito di indipendenza.

### *Incarichi sindacali ai soci*

E' compatibile la figura di sindaco con quella di socio, in quanto la prima attiene alla sfera professionale. Occorre però verificare che il rapporto sociale e patrimoniale non sia tale da compromettere l'indipendenza del sindaco.

### *1.5 Retribuzione*

Il sindaco, all'atto della nomina, valuta se la misura del compenso proposto è idonea a remunerare la professionalità, l'esperienza e l'impegno con i quali deve svolgere l'incarico, tenendo conto del rilievo pubblicistico della funzione svolta.

Il compenso annuale, se non è stabilito nello statuto, è determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

La delibera di nomina può prevedere modalità di adeguamento del compenso in caso di modifica delle attività previste dalla legge, dallo statuto o dalle autorità di vigilanza ovvero in caso di significativa modifica del perimetro aziendale.

E' opportuno che il collegio sindacale uscente, prima della scadenza del proprio incarico, riassume in un apposito documento le attività espletate dal collegio sindacale, precisando il numero delle riunioni e la loro durata media, nonché il tempo richiesto per ciascuna delle attività espletate e le risorse professionali impiegate. Detto documento è trasmesso alla società in modo da consentire ai soci e ai candidati sindaci di valutare l'adeguatezza del compenso proposto.

Al momento dell'accettazione della nomina, il candidato sindaco valuta l'adeguatezza del compenso proposto tenendo in considerazione:

- l'ampiezza e la complessità dell'incarico in relazione alla natura, alla dimensione anche economica (as esempio, al volume dei componenti positivi di reddito e delle attività), alla complessità, al settore di attività, all'assetto organizzativo e alle altre caratteristiche della società;
- l'eventuale documento riassuntivo delle attività espletate elaborato dal collegio sindacale uscente.

Si deve osservare, inoltre, che la disciplina dei compensi spettanti al collegio sindacale incaricato anche della revisione legale ha risentito delle previsioni contenute nell'art. 10 del D. Lgs. n. 39/2010. I soggetti incaricati della revisione legale devono determinare le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico.

I criteri di definizione dei compensi spettanti per la revisione legale dei conti, di cui al citato art. 10, sono applicabili anche per la definizione dei compensi spettanti al collegio sindacale incaricato della revisione *ex art. 2409-bis cod.civ.* L'onorario sarà determinato moltiplicando il compenso orario per il numero di ore necessarie per l'intera attività di revisione e suddiviso fra i sindaci-revisori secondo un criterio fissato dal collegio stesso.

Anche nel caso di sindaco unico incaricato della revisione, l'assemblea, all'atto della nomina, è tenuta a determinare due distinti compensi, l'uno per la funzione sindacale e l'altro per l'attività di revisione legale.

### *1.6 Proposta motivata di conferimento dell'incarico di revisione*

Nei casi in cui l'assemblea intenda conferire l'incarico della revisione legale, fatta eccezione per le società di nuova costituzione, ad un revisore esterno, il collegio sindacale o revisore unico deve presentare all'assemblea una proposta motivata sul conferimento di detto incarico (art. 13, co. 1, D. Lgs. n. 39/2010).

In virtù di un'interpretazione sistematica del dato normativo e in assenza di un'espressa disposizione di legge, si ritiene che, quando all'organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) è attribuita, per espressa previsione statutaria, anche la funzione di revisione, l'organo di controllo in carica non sia tenuto alla formulazione della proposta motivata ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 39/2010.

Ciò premesso, considerando che la procedura prevista dall'art. 13 del citato decreto si applica ogniqualvolta l'assemblea intende conferire l'incarico ad un revisore esterno, la formulazione di una proposta motivata dell'organo di controllo, in questi casi, costituisce presupposto necessario per il perfezionamento del conferimento dell'incarico di revisione legale al revisore.

E' opportuno che la proposta sia redatta per iscritto e depositata – se possibile – nel termine di 15 giorni antecedenti alla data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare. La proposta motivata può comunque essere presentata direttamente ai soci in sede assembleare dal momento che termini e forma non sono specificatamente previsti dalla legge.

In caso di cessazione anticipata dell'incarico di revisione legale, il collegio sindacale presenta una proposta motivata di nomina affinché l'assemblea possa conferire tempestivamente un nuovo incarico ad altro revisore legale o società di revisione legale (art. 13, co.3, D. Lgs. n. 39/2010).

In caso di revoca del revisore, il collegio sindacale presenta la suddetta proposta unitamente al proprio parere sulla revoca del precedente revisore.

Occorre rammentare che la delibera assunta senza che siano stati adempiuti gli eventuali obblighi di redazione di pareri, proposte o osservazioni richieste all'organo di controllo, ne determina la sua invalidità.

## **2. CESSAZIONE DALL'UFFICIO**

### *2.1 Introduzione*

Il Codice civile (art. 2477 che rinvia all'art. 2400) prevede che i sindaci restino in carica per tre esercizi e cessino il loro mandato alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.



La cessazione effettiva - decadenza - dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio, in caso di permanenza dell'obbligatorietà, viene ricostituito.

Oltre alla cessazione naturale per scadenza del termine sono previste altre tipologie di cessazione: morte, rinuncia, decadenza, revoca per giusta causa, cessazione dell'obbligo di nomina.

Nel caso del sindaco unico, al quale sia stata attribuita anche la funzione di revisione, l'accettazione dell'incarico comporta lo svolgimento di entrambe le funzioni (di vigilanza e di revisione) affidate al professionista, così come la cessazione del sindaco comporta automaticamente la cessazione da entrambe le predette funzioni.

Pertanto il sindaco in carica, al quale sia affidata anche la funzione di revisione, se intende cessare tale attività, deve dimettersi dall'incarico di vigilanza, non essendo ammissibile la presentazione delle "dimissioni" unicamente con riferimento all'incarico di revisione.

Né è ammissibile la "rinuncia" del sindaco limitatamente alla sola funzione di vigilanza, con conservazione della funzione di revisore.

Parimenti, si esclude la revoca del sindaco da parte della società rispetto solo all'una o all'altra funzione.

In caso di Sindaco Unico, a differenza di quanto previsto per il collegio sindacale, non è stata normativamente prevista la nomina di un sindaco unico supplente.

Ciò comporta che nei confronti dell'organo di controllo monocratico non possa, di regola, trovare applicazione il meccanismo di sostituzione previsto dall'art. 2401 cod. civ., fatta eccezione per le s.r.l. il cui statuto preveda espressamente la nomina di un sindaco supplente, benché non obbligatoria per legge.

In tale caso, in caso di rinuncia del sindaco unico si potrà applicare la "sostituzione automatica" dell'organo di controllo. Tale soluzione operativa potrebbe non essere accolta da alcuni conservatori del registro dell'impresa, i quali, in conformità all'orientamento tradizionale, potrebbero ritenere che la richiesta di iscrizione della cessazione anticipata dell'organo di controllo monocratico sia possibile esclusivamente in presenza di contestuale nomina del "nuovo" sindaco unico (ovvero in caso di contestuale ricostituzione del "nuovo" organo di controllo previsto dalla legge e dallo statuto)

## *2.2 Cessazione per scadenza dei termini*

E' il modo naturale con cui il sindaco termina l'incarico.

Il termine previsto è imperativo, restando preclusa la possibilità di prevedere in via statutaria che l'incarico preveda un arco temporale maggiore o minore di quello previsto dalla legge.

Il riferimento temporale è "all'esercizio" e non "all'anno", potendosi quindi verificare ipotesi in cui i "tre esercizi", cui fa riferimento l'art. 2400 cod. civ. non coincidano necessariamente con un periodo triennale.

La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui viene incaricato un nuovo soggetto.

Il sindaco rimane, dunque, in carica fino all'accettazione da parte del nuovo soggetto preposto al controllo (cd. *prorogatio*).

In caso di inerzia degli amministratori, il Collegio Sindacale provvede quanto prima alla convocazione dell'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2406 cod. civ., recante quale ordine del giorno: "Nomina dell'organo di controllo".

Nel caso in cui nel corso del mandato venissero attuate modifiche nella composizione del collegio, lo stesso mandato terminerebbe contestualmente per tutti i membri in carica all'atto dell'assemblea che approva il "terzo" bilancio, indipendentemente dalla data di ingresso dei Sostituti.

In merito, va chiarito che il Legislatore (art. 2401 cod. civ.) prevede due momenti distinti nell'ambito della sostituzione di sindaci per qualunque motivo venuti meno: in primo luogo, il subingresso automatico dei sindaci supplenti, a partire dal più anziano d'età.

Detti supplenti rimangono in carica fino all'assemblea successiva; a posteriori, a partire da detta assemblea, i supplenti in carica temporanea vengono nominati quali effettivi, oppure, in alternativa, sostituiti con altri aventi le caratteristiche previste dalla legge.

I sindaci così nominati, come anticipato, cessano il mandato unitamente agli altri già dapprima in carica.

In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino all'assemblea successiva, dal sindaco più anziano.

Nel caso in cui con i Sindaci supplenti non si "completi" il Collegio sindacale, deve necessariamente essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

### *2.3 Cessazione per morte*

In caso di decesso di uno dei membri (art. 2401 cod. civ.), la carica viene assunta dal sindaco supplente più anziano. L'efficacia della cessazione è, ovviamente, immediata. Nel caso in cui non sia possibile sostituire il deceduto con un sindaco supplente, l'Organo amministrativo deve necessariamente convocare nel più breve tempo possibile l'assemblea dei soci, ai fini della reintegrazione dell'Organo di controllo.

### *2.4 Cessazione per rinuncia*

La rinuncia o dimissione (art. 2401 cod. civ.) dall'incarico è una facoltà che ciascun sindaco può esercitare in qualsiasi momento interrompendo anticipatamente il mandato rispetto alla naturale scadenza (dimissioni volontarie).

Le dimissioni del sindaco hanno natura di dichiarazione unilaterale recettizia e, come tali, non richiedono l'accettazione da parte dell'assemblea, a meno che lo statuto sociale non lo preveda espressamente inoltre è da ritenere che abbiano effetto immediato allorquando sia possibile la sostituzione con un sindaco supplente.

Benché non siano legislativamente previste particolari formalità per la rinuncia all'incarico, nei criteri applicativi della norma di comportamento 1.6, il CNDCEC afferma l'opportunità che la rinuncia avvenga in forma scritta, meglio se motivata, ovvero risulti negli atti sociali (ad esempio, nel verbale dell'assemblea nel corso della quale il sindaco abbia rassegnato le proprie dimissioni). Devono essere inoltre comunicate, mediante qualsiasi mezzo che consenta la certezza della ricezione, all'organo amministrativo, al presidente e agli altri componenti del Collegio Sindacale, sia effettivi che supplenti.

Per essere comunque efficaci nei confronti dei terzi, le dimissioni devono essere iscritte al Registro delle Imprese in modo tale da permettere l'operatività immediata col sindaco supplente.

Sull'efficacia delle dimissioni dei sindaci si registrano, in dottrina e giurisprudenza, posizioni contrapposte laddove ci sia impossibilità di integrare il collegio sindacale con i supplenti.

Ciò è dovuto;

- al silenzio del legislatore che all'art. 2401 c.c. si sofferma sulla sostituzione dei sindaci effettivi venuti a mancare in corso di mandato per morte, rinuncia o decadenza senza dire nulla sulla decorrenza degli effetti della cessazione dell'incarico nei confronti della società (a differenza dell'art. 2400 co. 1 ultimo periodo c.c., che nei casi di cessazione del Collegio Sindacale per scadenza del termine ed inerzia dell'assemblea nel provvedere al rinnovo o irreperibilità di sindaci disponibili, prevede espressamente l'applicabilità della prorogatio);
- al fatto che, nel caso delle dimissioni, non si possono non confrontare le ragioni (individuali) che spingono il sindaco alla rinuncia al suo incarico dalle quali deriva l'interesse all'immediata cessazione della sua carica con le ragioni (sistematiche) che presiedono alla strutturazione organica delle società di capitali che impongono invece la permanente presenza di un organo di controllo.

Non essendo questa la sede più indicata per affrontare l'annosa questione dell'applicabilità o meno dell'istituto della *prorogatio*, ci limitiamo a constatare comunque un prevalente orientamento giurisprudenziale e dottrinale che continua a ritenere applicabile al sindaco rinunziante l'istituto della *prorogatio*.

Nonostante pronunce giurisprudenziali favorevoli alla tesi dell'immediata efficacia della rinuncia (vedi Tribunale di Bari del 2 febbraio 2013) stà di fatto che le dimissioni del sindaco dispiegano il loro effetto solo con la piena ricostituzione dell'organo, inoltre il sindaco, per quanto dimissionario, rimane in carica in regime di *prorogatio*, mantenendo le proprie funzioni e conservando le relative responsabilità, fino alla nomina – o meglio all'accettazione – dei nuovi componenti.

Per reintegrare il collegio, dovrà, dunque essere convocata un'apposita assemblea ad iniziativa degli amministratori ovvero, in caso di inerzia da parte loro, degli stessi sindaci (compresi i dimissionari, ancora in carica per effetto della prorogatio, ai sensi dell'art. 2406 c.c.).

In caso di rinuncia del sindaco unico, anche se incaricato della revisione, alla cessazione dell'incarico si applicano le norme codicistiche in tema di

rinuncia e di sostituzione del sindaco. (regolamento attuativo del D. Lgs. n. 39/2010, art. 1, co. 2 del D. M. n. 261/2012).

Si spera che il legislatore metta mano in maniera inequivocabile a tale incresciosa situazione e ci liberi dalla “croce” della *prorogatio*.

### *2.5 Cessazione per decadenza*

I sindaci possono decadere (art. 2399 cod. civ.) per perdita dei requisiti necessari a ricoprire la carica, oppure in caso di gravi negligenze. Queste ultime si verificano in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due riunioni del collegio sindacale nel corso dello stesso esercizio (art. 2404 cod. civ.), alle assemblee dei soci o a due riunioni consecutive, nello stesso esercizio, del consiglio di amministrazione (art. 2405 cod. civ.). Tuttavia è previsto che lo statuto preveda cause “ad hoc” di decadenza, oltreché cause di incompatibilità e limiti per il cumulo degli incarichi.

La decadenza per perdita dei requisiti necessari si verifica quando viene meno la professionalità, l'indipendenza e l'onorabilità del sindaco.

Ciò avviene, in particolar modo, quando si è in presenza di quanto previsto dall'art. 2382 cod. civ. (interdizione, inabilitazione, fallimento), dall'art. 2399 cod. civ. (rapporto di coniuge, parente o affine con gli amministratori della società, delle società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo) oppure in presenza di rapporto di lavoro continuativo di consulenza, prestazione d'opera o altri rapporti di natura patrimoniale.

La decadenza, infine, si ha anche nel caso in cui il sindaco sia sospeso o cancellato dal registro dei revisori.

### *2.6 Revoca per giusta causa*

L'art. 2400 cod. civ. prevede la possibilità di revocare il sindaco per giusta causa, ovvero per violazione dei doveri d'ufficio facenti capo ad ogni componente dell'organo di controllo, con necessità di valutazione dell'inadempimento dei doveri sindacali ed il grado di colpevolezza.

La revoca deve essere oggetto di apposita delibera dell'assemblea ordinaria dei soci, il cui verbale deve contenere tutte le contestazioni mosse al sindaco.

La delibera può riguardare un sindaco effettivo, un sindaco supplente o l'intero Collegio sindacale.

La delibera assembleare deve essere oggetto di approvazione da parte del Tribunale ove ha luogo la sede della società. Il vaglio del tribunale si sostanzia in un controllo sul merito della delibera di revoca, ovvero, sulla sussistenza della giusta causa.

Fino a quando non interviene l'approvazione del Tribunale, la revoca non ha efficacia ed il sindaco continua a svolgere il proprio incarico.

### *2.7 Cessazione dell'obbligo di nomina*

La sopravvenuta insussistenza dei requisiti determina la cessazione dell'obbligo di nomina del Collegio Sindacale o del sindaco unico. Se la

cessazione dell'obbligo di nomina interviene nel corso dell'incarico, l'organo rimane in carica fino alla naturale scadenza.

Il venir meno dell'obbligo di nomina, determinato dall'abrogazione del presupposto correlato all'entità minima del capitale sociale, costituisce giusta causa di revoca dell'organo di controllo interno.

In tale caso, aderendo all'interpretazione della giurisprudenza ed in forza del generale rinvio alle disposizioni sul collegio sindacale di S.p.A., la deliberazione di revoca assunta dall'assemblea deve essere approvata dal Tribunale (art. 2400, co. 2, cod. civ.), rendendosi opportuna una verifica circa l'assenza delle altre circostanze che impongono la presenza dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 2477, co. 3, cod. civ.

Diversi sono i punti di vista sulla procedura di revoca, il Notariato nazionale è intervenuto con lo studio n. 1129/I del 9 gennaio 2015 recante la configurazione della giusta causa di revoca legata alla sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo legata al capitale sociale nella srl non suscettibile del vaglio del tribunale sulla delibera.

Non risulta dello stesso parere il ministero dello sviluppo economico con la circolare n. 6100 del 19 gennaio 2015 in cui si riporta la nota del Minigiustizia del 13/01/2015 n. 4865, laddove si sostiene che il venire meno dei presupposti di nomina del collegio non è sufficiente a produrre la decadenza di diritto, pertanto permane la necessità di controllo giurisdizionale per la verifica dell'esistenza della giusta causa.

### **3. ADEMPIMENTI AL MINISTERO ECONOMIA E FINANZA (MEF)**

#### *3.1 Cessazione dell'obbligo di nomina*

Al fine di garantire la consistenza e l'affidabilità delle informazioni contenute nel Registro dei revisori legali, ciascun revisore è tenuto a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze ogni variazione inerente i propri dati anagrafici, di residenza o domicilio, nonché gli incarichi di revisione legale in corso (articoli 10 e 12 del DM 145/2012) entro il termine di trenta giorni dalla data in cui detta variazione si è verificata.

La trasmissione delle informazioni deve avvenire con modalità telematiche mediante "login area riservata", previo accreditamento.

Nei casi di ritardata o mancata comunicazione delle informazioni il Ministero dell'economia e delle finanze può applicare, tenendo conto della gravità delle violazioni, le sanzioni previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 che prevede tra le altre anche la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro oltre alla sospensione dal Registro.

#### *3.2 Risoluzione anticipata dall'incarico di Revisione legale*

La risoluzione anticipata dell'incarico di revisione legale è ammessa nei casi tassativamente previsti dal D.M. n. 261/2012.

Al fine di agevolare l'operato dei Professionisti che rivestono tale carica, si fornisce un prospetto che sintetizza i casi e le fattispecie in cui è consentita, rispettivamente, la revoca dell'incarico da parte della società assoggettata a revisione legale, le dimissioni del revisore da un incarico di revisione legale e la risoluzione consensuale del predetto incarico, nonché i relativi obblighi di comunicazione verso il Ministero dell'economia e delle finanze in relazione agli incarichi di revisione svolti su entità diverse da quelle di interesse pubblico.

Nei casi di cessazione anticipata dell'incarico di revisione legale su entità diverse da quelle di interesse pubblico, le comunicazioni relative alla risoluzione anticipata dell'incarico sono trasmesse, entro i termini indicati nell'art. 10 del D.M. n. 261/2012, secondo le modalità previste da apposito provvedimento della Ragioneria generale dello Stato. In particolare, le società assoggettate a revisione legale comunicano la cessazione anticipata dell'incarico di revisione entro il termine di quindici giorni dalla data in cui l'assemblea della società interessata ha adottato la corrispondente deliberazione, nonché, qualora non adottata contestualmente, dalla data in cui l'assemblea ha deliberato il conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale.

I revisori legali e le società di revisione legale trasmettono comunicazione relativa alle osservazioni formulate alla società assoggettata a revisione legale nei casi, rispettivamente, di revoca o di risoluzione consensuale, ovvero copia delle dimissioni, entro il termine di quindici giorni dalla relativa presentazione.

L'organo di controllo della società assoggettata a revisione vigila in ordine all'osservanza degli obblighi di comunicazione previsti e, in caso di omissione, provvede in via sostitutiva.

Qualora la revisione legale dei conti sia affidata al collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, comma 2, del codice civile, la società assoggettata a revisione e il Presidente del collegio sindacale sono tenuti alle medesime comunicazioni qualora ricorrano le fattispecie di cui agli articoli 2400 e 2401 del codice civile. Se subentrano, sono altresì comunicati i nominativi dei supplenti.

Le predette comunicazioni, corredate dai relativi allegati, sono trasmesse esclusivamente in via telematica all'indirizzo [registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it](mailto:registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it). Il messaggio PEC inviato deve riportare in oggetto la tipologia di comunicazione ("revoca dell'incarico", "dimissioni del revisore" o "risoluzione consensuale").

La cessazione anticipata dell'incarico di Revisione va ulteriormente comunicata dal revisore, entro 30 giorni dalla stessa, mediante l'accesso all'area riservata, nella sezione "incarichi e sezione attivi/inattivi".

Per una corretta comunicazione è necessario:

- modificare la data di scadenza dell'incarico cessato (utilizzando il tasto "matita");
- selezionare il tasto relativo alla cessazione anticipata dell'incarico (utilizzando il tasto "punto esclamativo").

**SCHEMA RIASSUNTIVO DEGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI  
REVOCA, DIMISSIONI E  
RISOLUZIONE CONSENSUALE DELL'INCARICO DI REVISIONE  
DISPOSIZIONI RECAE DAL D.M. DEL MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE N. 261/2012 PUBBLICATO IN  
GAZZETTA UFFICIALE DEL 20/02/2013 N. 43**



REVOCA DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE (art. 4 D.M. 261/2012)	CASI DI REVOCA/DIMISSIONI/RISOLUZIONE CONSENSUALE DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE	ADEMPIMENTI A CARICO DEL REVISORE LEGALE O DELLA SOCIETA' DI REVISIONE LEGALE	ADEMPIMENTI A CARICO DELLE SOCIETA' ASSOGGETTATE A REVISIONE LEGALE, DIVERSE DAGLI EIP	ADEMPIMENTI A CARICO DELL'ORGANO DI CONTROLLO
<p>Il cambio del soggetto che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, esercita il controllo della società assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo, o il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento</p> <p>I cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione</p> <p>la sopravvenuta inidoneità del revisore legale o della società di revisione legale ad assolvere l'incarico ricevuto, per insufficienza di mezzi o di risorse</p> <p>il riallineamento della durata dell'incarico a quello della società capogruppo dell'ente di interesse pubblico appartenente al medesimo gruppo</p> <p>I gravi inadempimenti del revisore legale o della società di revisione legale che incidono sulla corretta prosecuzione del rapporto</p> <p>l'acquisizione o la perdita della qualificazione di ente di interesse pubblico</p> <p>la situazione sopravvenuta idonea a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale</p> <p>la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge</p> <p>fatti, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risultino impossibili la prosecuzione del contratto di revisione, anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale</p>	<p><b>ADEMPIMENTO</b>                      Trasmissione di copia delle osservazioni formulate alla società assoggettata a revisione legale</p> <p><b>TERMINI</b>                      Quindici giorni dall'avvenuta presentazione</p> <p><b>MODALITA' DELLA COMUNICAZIONE</b>                      Via PEC all'indirizzo registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it                      Il messaggio PEC deve riportare in oggetto "Comunicazione art. 13 d.lgs. 39/2010. Revoca dell'incarico di revisione"</p>	<p><b>ADEMPIMENTO</b>                      Trasmissione, in originale o in copia dichiarata conforme dal presidente dell'organo di controllo, della seguente documentazione:                      a) deliberazione dell'assemblea concernente la cessazione anticipata o il conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale                      b) parere dell'organo di controllo                      c) relazione dell'organo di amministrazione, adeguatamente motivata, sulle ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell'incarico</p> <p><b>TERMINI</b>                      Quindici giorni dalla data in cui l'assemblea ha adottato la deliberazione relativa alla cessazione anticipata dell'incarico, nonché, qualora non adottata contestualmente, quella relativa al conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale</p> <p><b>MODALITA' DELLA COMUNICAZIONE</b>                      Via PEC all'indirizzo registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it                      Il messaggio PEC deve riportare in oggetto "Comunicazione art. 13 d.lgs. 39/2010. Revoca dell'incarico di revisione"</p>	<p><b>ADEMPIMENTO</b>                      Trasmissione, in originale o in copia dichiarata conforme dal presidente dell'organo di controllo, della seguente documentazione:                      a) deliberazione dell'assemblea concernente la cessazione anticipata o il conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale                      b) parere dell'organo di controllo                      c) relazione dell'organo di amministrazione, adeguatamente motivata, sulle ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell'incarico</p> <p><b>TERMINI</b>                      Quindici giorni dalla data in cui l'assemblea ha adottato la deliberazione relativa alla cessazione anticipata dell'incarico, nonché, qualora non adottata contestualmente, quella relativa al conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale</p> <p><b>MODALITA' DELLA COMUNICAZIONE</b>                      Via PEC all'indirizzo registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it                      Il messaggio PEC deve riportare in oggetto "Comunicazione art. 13 d.lgs. 39/2010. Dimissioni del revisore"</p>	<p>Vigilanza in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di comunicazione. In caso di omissione, l'organo di controllo provvede in via sostitutiva a trasmettere la documentazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato</p>
<p>Il cambio del soggetto che esercita il controllo della società assoggettata a revisione, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo, o il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento</p> <p>I cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione</p> <p>il mancato pagamento del corrispettivo o il mancato adeguamento dei corrispettivi spettante in base a clausola del contratto di revisione, dopo l'avvenuta costituzione in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile</p> <p>la grave e reiterata frapposizione di ostacoli allo svolgimento delle attività di revisione legale, ancorché non ricorrano gli estremi del reato di impedimento di cui all'articolo 29 del decreto attuativo</p> <p>l'insorgenza di situazioni idonee a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale</p> <p>la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'incarico, per insufficienza di mezzi e risorse</p> <p>Il conseguimento da parte del revisore legale del diritto al trattamento di pensione</p> <p>circostanze, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risultino impossibili la prosecuzione del contratto di revisione anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale</p>	<p><b>ADEMPIMENTO</b>                      Trasmissione di copia delle osservazioni formulate alla società assoggettata a revisione legale</p> <p><b>TERMINI</b>                      Quindici giorni dall'avvenuta presentazione</p> <p><b>MODALITA' DELLA COMUNICAZIONE</b>                      Via PEC all'indirizzo registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it                      Il messaggio PEC deve riportare in oggetto "Comunicazione art. 13 d.lgs. 39/2010. Dimissioni del revisore"</p>	<p><b>ADEMPIMENTO</b>                      Trasmissione, in originale o in copia dichiarata conforme dal presidente dell'organo di controllo, della seguente documentazione:                      a) deliberazione dell'assemblea concernente la cessazione anticipata o il conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale                      b) parere dell'organo di controllo                      c) relazione dell'organo di amministrazione, adeguatamente motivata, sulle ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell'incarico</p> <p><b>TERMINI</b>                      Quindici giorni dalla data in cui l'assemblea ha adottato la deliberazione relativa alla cessazione anticipata dell'incarico, nonché, qualora non adottata contestualmente, quella relativa al conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale</p> <p><b>MODALITA' DELLA COMUNICAZIONE</b>                      Via PEC all'indirizzo registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it                      Il messaggio PEC deve riportare in oggetto "Comunicazione art. 13 d.lgs. 39/2010. Dimissioni del revisore"</p>	<p><b>ADEMPIMENTO</b>                      Trasmissione, in originale o in copia dichiarata conforme dal presidente dell'organo di controllo, della seguente documentazione:                      a) deliberazione dell'assemblea concernente la cessazione anticipata o il conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale                      b) parere dell'organo di controllo                      c) relazione dell'organo di amministrazione, adeguatamente motivata, sulle ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell'incarico</p> <p><b>TERMINI</b>                      Quindici giorni dalla data in cui l'assemblea ha adottato la deliberazione relativa alla cessazione anticipata dell'incarico, nonché, qualora non adottata contestualmente, quella relativa al conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale</p> <p><b>MODALITA' DELLA COMUNICAZIONE</b>                      Via PEC all'indirizzo registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it                      Il messaggio PEC deve riportare in oggetto "Comunicazione art. 13 d.lgs. 39/2010. Dimissioni del revisore"</p>	<p>Vigilanza in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di comunicazione. In caso di omissione, l'organo di controllo provvede in via sostitutiva a trasmettere la documentazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato</p>
<p>Il revisore legale o la società di revisione legale e la società assoggettata a revisione possono consensualmente determinarsi alla risoluzione del contratto di revisione, purché sia garantita la continuità dell'attività di revisione legale</p>	<p><b>ADEMPIMENTO</b>                      Trasmissione di copia delle osservazioni formulate alla società assoggettata a revisione legale</p> <p><b>TERMINI</b>                      Quindici giorni dall'avvenuta presentazione</p> <p><b>MODALITA' DELLA COMUNICAZIONE</b>                      Via PEC all'indirizzo registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it                      Il messaggio PEC deve riportare in oggetto "Comunicazione art. 13 d.lgs. 39/2010. Risoluzione consensuale"</p>	<p><b>ADEMPIMENTO</b>                      Trasmissione, in originale o in copia dichiarata conforme dal presidente dell'organo di controllo, della seguente documentazione:                      a) deliberazione dell'assemblea concernente la cessazione anticipata o il conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale                      b) parere dell'organo di controllo                      c) relazione dell'organo di amministrazione, adeguatamente motivata, sulle ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell'incarico</p> <p><b>TERMINI</b>                      Quindici giorni dalla data in cui l'assemblea ha adottato la deliberazione relativa alla cessazione anticipata dell'incarico, nonché, qualora non adottata contestualmente, quella relativa al conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale</p> <p><b>MODALITA' DELLA COMUNICAZIONE</b>                      Via PEC all'indirizzo registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it                      Il messaggio PEC deve riportare in oggetto "Comunicazione art. 13 d.lgs. 39/2010. Risoluzione consensuale"</p>	<p><b>ADEMPIMENTO</b>                      Trasmissione, in originale o in copia dichiarata conforme dal presidente dell'organo di controllo, della seguente documentazione:                      a) deliberazione dell'assemblea concernente la cessazione anticipata o il conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale                      b) parere dell'organo di controllo                      c) relazione dell'organo di amministrazione, adeguatamente motivata, sulle ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell'incarico</p> <p><b>TERMINI</b>                      Quindici giorni dalla data in cui l'assemblea ha adottato la deliberazione relativa alla cessazione anticipata dell'incarico, nonché, qualora non adottata contestualmente, quella relativa al conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale</p> <p><b>MODALITA' DELLA COMUNICAZIONE</b>                      Via PEC all'indirizzo registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it                      Il messaggio PEC deve riportare in oggetto "Comunicazione art. 13 d.lgs. 39/2010. Risoluzione consensuale"</p>	<p>Vigilanza in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di comunicazione. In caso di omissione, l'organo di controllo provvede in via sostitutiva a trasmettere la documentazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato</p>